



Sistemassociati

CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2023



seguici su LinkedIn



[sistemassociati.it/blog](https://sistemassociati.it/blog)



[sistemassociati.it](https://sistemassociati.it)

# CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 35 DEL 29 SETTEMBRE 2023

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **REGIME FISCALE PER L'IMPRENDITORE AGRICOLO**

Di seguito un quadro di approfondimento in merito al regime fiscale IVA caratterizzante l'imprenditore agricolo, nella specifica delineazione delle 3 alternative applicabili: regime fiscale di esonero; regime fiscale speciale e regime fiscale ordinario.

Pagina 6

- **CONTRIBUTO SUPERBONUS PER INDIGENTI: DOMANDE ENTRO IL 31 OTTOBRE**

Con decreto del MEF sono stati definiti i criteri per l'erogazione del contributo sul "Fondo indigenti", stanziato per aiutare i beneficiari del Superbonus con reddito da quoziente familiare non superiore a 15.000 euro, al fine di coprire la spesa non inclusa nella detrazione d'imposta. La domanda deve essere presentata entro il 31.10.2023.

Pagina 12

- **CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SUGLI ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO**

L'Agenzia delle Entrate con apposite circolari ha pubblicato i principali chiarimenti utili ai controlli che CAF e professionisti abilitati devono effettuare per il rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022. Nella scheda un riepilogo dei più importanti chiarimenti inerenti agli oneri deducibili dal reddito.

Pagina 16

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

- **CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE: INVIO DELLE DOMANDE DAL 10 OTTOBRE**

Al via la presentazione delle domande per accedere agli incentivi del Fondo per il sostegno alla transizione industriale. Il Fondo si rivolge alle imprese di qualsiasi dimensione, in ogni parte d'Italia, che investono nella tutela ambientale e ha l'obiettivo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. Con Decreto direttoriale 30 agosto 2023 sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle domande, attraverso una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l'ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie delle domande presentate. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti che possono fruire dell'agevolazione e i termini e le modalità di presentazione delle domande.

Pagina 23

---

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 36

## SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 29.09.2023 AL 13.10.2023**

Pagina 37

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

### **Svalutazione titoli attivo circolante: possibile deroga per il 2023**

Publicato in GU n. 223 del 23 settembre 2023 il **Decreto MEF** rubricato "Sospensione Minusvalenze da svalutazione per i titoli ..." in cui si prevede che le **disposizioni del DL semplificazioni in tema di svalutazione titoli siano estese anche al 2023**.

Ricordiamo che la norma ha consentito di **non svalutare i titoli del circolante con riferimento all'esercizio in corso al 22 giugno 2022**.

Il decreto ministeriale specifica la motivazione con il "permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari". La deroga è comunque facoltativa.

### **Prospetto aliquote IMU Comuni: attivo da novembre**

Con un comunicato stampa del 22 settembre, il MEF informa dell'apertura ai Comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto delle aliquote dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Inoltre, vengono pubblicate le ["Linee guida per l'elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell'IMU"](#).

L'applicazione informatica "**Gestione IMU**" consente ai Comuni di individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto.

Si ricorda che **le aliquote di base continueranno ad applicarsi sino a quando il Comune non approvi una delibera secondo le modalità descritte**.

### **Approvato il Decreto Proroghe**

Nel Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023 è stato approvato un Decreto-legge con importanti modifiche a prossime scadenze fiscali. In particolare, sono previsti:

- ◆ **proroga** dal 30 settembre 2023 **al 15 novembre 2023 del termine per il versamento dell'imposta sostitutiva** (stabilita nella misura del 14 %) e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle **cripto-attività**.
- ◆ **proroga** dal 30 settembre **al 30 novembre 2023** del termine per **perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni** (immobili e mobili registrati) **non strumentali ai soci** e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali. Con versamento in unica soluzione entro la stessa data.
- ◆ **anticipo** dal 31 dicembre 2023 **al 15 novembre 2023, del termine entro il quale le imprese energivore, gasivore, e non, possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta** per spese di energia elettrica e gas, in relazione al primo e al secondo trimestre 2023.

---

### **Servizi on-line Entrate/Riscossione: dal 25 settembre modello unico per le deleghe**

**Un'unica richiesta per delegare** un familiare o una persona di fiducia ad accedere, nel proprio Interesse, ai servizi online sia dell'Agenzia delle Entrate che della Riscossione. Lo ha previsto il [Provvedimento 332731/2023](#) delle Entrate con cui sono approvati [i modelli e le istruzioni](#) che consentono di delegare l'accesso:

- ◆ alle persone di fiducia,
- ◆ ai genitori,
- ◆ e agli altri "rappresentanti" (ad esempio i tutori),

ai servizi web delle due Agenzie, nell'interesse di un'altra persona.

La soluzione va incontro ai contribuenti che hanno poca dimestichezza con i servizi online o non hanno la possibilità di usarli direttamente.

La delega potrà essere valida al massimo fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di attivazione.

### **Precompilata 2024: opposizione all'inserimento spese sanitarie**

Publicato il [Modello](#) per **opporci all'inserimento delle spese sanitarie nel modello 730 precompilato 2024**. I cittadini che abbiano compiuto 16 anni di età possono decidere di non rendere disponibili all'Amministrazione finanziaria tali informazioni o alcune di esse e di non farle inserire nella precompilata.

Di conseguenza, anche nel caso in cui si fosse fiscalmente a carico di un familiare, quest'ultimo non visualizzerà le informazioni su spese sanitarie e rimborsi per cui sia fatta "opposizione all'utilizzo".

Per opporsi **le modalità** sono le seguenti:

- ◆ dal **1° ottobre 2023 al 31 gennaio 2024**, è possibile comunicare, **tramite il modello online direttamente all'Agenzia**, la tipologia o le tipologie di spesa da escludere, i dati anagrafici del contribuente (nome e cognome, luogo e data di nascita), il suo codice fiscale e il numero della tessera sanitaria con relativa data di scadenza,
- ◆ dal **9 febbraio all'8 marzo 2024**, è possibile provvedere **accedendo all'area autenticata** del sito Sistema tessera sanitaria, tramite tessera sanitaria, Ts-Cns o Spid. **inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata**: [opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it](mailto:opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it) allegando copia del documento di identità,
- ◆ **telefonando** a un centro di assistenza multicanale al numero verde 800909696, allo 06 96668907 da cellulare, e al +39 06 96668933 dall'estero.

### **Quota 103 istruzioni per l'incentivo contributivo alla permanenza al lavoro**

Come si ricorderà la legge di Bilancio 2023 ha introdotto, solo per il 2023, la pensione anticipata flessibile (detta anche "Quota 103") che si consegue con:

- ◆ almeno 62 anni di età e
- ◆ 41 anni di contributi
- ◆ maturati entro il 31.12. 2023.

La norma prevede anche un **incentivo alla permanenza al lavoro** per chi ha requisiti sopracitati (articolo 1, comma 286, legge 197/2022) che consiste **nel versamento in busta paga**,

**invece che all'INPS, dei contributi previdenziali a carico del lavoratore**, corrispondenti ai periodi di permanenza al lavoro oltre i 62 anni.

Le disposizioni attuative sono state definite con [decreto del ministero del lavoro, di concerto con il ministero dell'Economia del 21 marzo 2023](#). Con la circolare 82 2023 l'istituto dettaglia la tempistica per la decorrenza dello sconto e le istruzioni Uniemens per tutti i datori di lavoro. In particolare, specifica che per le domande di rinuncia all'accredito contributivo presentate entro il 31 luglio 2023 da chi abbia maturato il diritto con prima decorrenza anteriore, si può chiedere che si applichi dalla data utile per la pensione; in sostanza **l'applicazione dello sconto può essere retroattiva**.

**Attenzione:** solo dopo l'autorizzazione dell'Inps (entro 30 gg dalla domanda del lavoratore) il datore di lavoro è legittimato a versare le somme al lavoratore e non a INPS.

### **Assegno Unico stranieri: vale anche il permesso per attesa occupazione**

Con il [messaggio n. 2951 del 25.7.2022](#), l'Inps aveva chiarito requisiti soggettivi e i **titoli di soggiorno necessari ai cittadini extracomunitari per ottenere l'assegno unico** e universale per i figli a carico, previsto dal d.lgs. 230 2021. Vi si affermava tra l'altro che NON possono essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi:

- ◆ Attesa occupazione;
- ◆ Tirocinio e formazione professionale,
- ◆ Studio ,
- ◆ residenza elettiva ,
- ◆ Visite, affari e turismo.

Con la **sentenza 121/2023, il Tribunale di Trento** ha contestato la posizione dell'INPS sulla validità dei permessi di soggiorno per attesa occupazione, affermando che tale posizione costituisce una discriminazione diretta sia individuale che collettiva che contrasta con la norma. I

Infatti, l'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 230/2021 stabilisce che l'Auu può essere riconosciuto a chi sia «*in possesso del permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi*». Il Tribunale osserva che " *il permesso per attesa occupazione autorizza lo svolgimento di un'attività lavorativa per almeno un anno a decorrere dall'iscrizione nelle liste di collocamento*» dunque tale titolo soddisfa il requisito normativo. **La sentenza ordina quindi all'istituto di previdenza di modificare le proprie istruzioni e di provvedere alla revisione delle richieste rigettate con questa motivazione.**

Concludiamo informando che **la Camera ha approvato all'unanimità la modifica all'art. 33 della Costituzione** introducendo **il nuovo comma** che stabilisce quanto segue, «*La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme*».

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

**Loro Sedi****OGGETTO: REGIME FISCALE PER L'IMPRENDITORE AGRICOLO**

Di seguito un quadro di approfondimento in merito al **regime fiscale IVA** caratterizzante l'**imprenditore agricolo**, nella specifica delineazione delle **3 alternative applicabili**: regime fiscale di **esonero**; regime fiscale **speciale** e regime fiscale **ordinario**.

<b>REGIME FISCALE PER L'IMPRENDITORE AGRICOLO</b>	
<b>DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO</b>	<p>Così come definito dal codice civile<sup>1</sup></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>è imprenditore agricolo colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse"; e ancora: "si reputano attività connesse le attività dirette alla trasformazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.</i></p> </div> <p>Vengono quindi distinte <b>due macrocategorie</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le attività agricole <b>essenziali</b>;</li> <li>◆ le attività agricole per <b>connessione o secondarie</b>, in quanto derivanti dall'attività agricola principale, secondo il <b>criterio di prevalenza</b>.</li> </ul> <p>In quest'ultima area si distinguono le <b>attività dirette alla trasformazione o alienazione</b> dei prodotti agricoli, tutte le attività <b>esercitate in connessione con</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la <b>coltivazione del fondo</b>;</li> <li>◆ la <b>selvicoltura</b>;</li> <li>◆ l'<b>allevamento del bestiame</b>.</li> </ul> <p>In generale, le <b>attività agricole per connessione</b> sono <b>tutte quelle attività volte alla commercializzazione, valorizzazione e trasformazione dei prodotti</b> ottenuti in prevalenza dall'<b>attività agricola essenziale</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>che sono da considerarsi dirette alla fornitura di beni o servizi, prodotti mediante l'<b>impiego maggioritario di attrezzature</b> e risorse normalmente <b>impiegate nell'attività agricola</b> esercitata.</p> </div> <p> Ad ogni modo, il concetto di connessione deve avere un <b>criterio oggettivo</b> di identificazione dell'attività e <b>sogettivo</b>, ovvero deve</p>

<sup>1</sup> art.2135 c.c.

	<p>essere svolta dal medesimo imprenditore.</p> <p>Per via del progresso tecnologico, nel corso degli anni, le pratiche connesse alle attività menzionate hanno beneficiato di <b>importanti ammodernamenti produttivi</b>, i quali hanno permesso di ottenere i <b>prodotti merceologicamente agricoli</b> con <b>metodi che possono prescindere</b>, parzialmente o completamente, <b>dallo sfruttamento del suolo</b>: di conseguenza oggi <b>la discriminante principale</b> di riferimento è stata spostata sullo <b>sviluppo e cura del ciclo biologico</b> (si pensi alle coltivazioni in serra, artificiali o allevamenti in batteria) al fine di poter definire <b>attività agricola essenziale</b> un'attività <b>realizzata anche con metodi che prescindono lo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti</b>.</p> <p>Per porre un'<b>esemplificazione pratica</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>costituiscono</b> attività agricole l'<b>orticoltura</b>, la <b>floricoltura</b>, l'<b>allevamento di animali</b> finalizzato all'ottenimento di <b>prodotti tipicamente agricoli</b>, a prescindere dalle loro modalità pratiche di svolgimento;</li> <li>◆ diversamente, <b>non costituiscono</b> attività agricola <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ l'<b>estrazione del legname</b> effettuata <b>separatamente</b> alla <b>coltivazione del bosco</b>, o</li> <li>✓ l'<b>acquisto di animali all'ingrosso</b>, al solo scopo di <b>rivenderli</b>.</li> </ul> </li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>PRINCIPALI BENEFICI CONCESSI DAL LEGISLATORE</b></p>	<p>Per l'imprenditore agricolo sono previsti alcuni benefici, infatti egli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>non è sottoposto a fallimento</b> (come invece accade nel caso dell'imprenditore commerciale): l'ordinamento offre una tutela in merito all'<b>attività svolta</b>, dato che è subordinata all'<b>aleatorietà climatica</b> che può evidentemente creare <b>conseguenze imprevedibili e incontrollabili</b>;</li> <li>◆ beneficia di un <b>regime di vantaggio ai fini impositivi IVA</b>. Difatti può adottare<sup>2</sup> una delle <b>3 seguenti tipologie di regime IVA</b>, a scelta: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ regime di <b>esonero</b>;</li> <li>✓ regime <b>speciale</b>;</li> <li>✓ regime <b>ordinario</b>.</li> </ul> </li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>REGIME FISCALE DI ESONERO</b></p>	<p>Il regime fiscale di esonero è applicabile agli imprenditori agricoli che registrano un <b>volume d'affari dell'anno precedente non superiore a € 7.000<sup>3</sup></b>.</p> <p>Il <b>volume d'affari</b> dovrà essere costituito <b>almeno per 2/3</b> dalla cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella "<a href="#">Elenco prodotti Tabella A – Parte I del DPR 633/72</a>" all'interno della quale rientrano ad esempio le seguenti <b>categorie di prodotti</b>:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>agrumi; vini; api; animali vivi; latte fresco; carni; volatili; cavalli; suini; legna e così via</p> </div> <p>Di conseguenza vi possono rientrare anche <b>prodotti agricoli trasformati</b>, derivanti da un'attività connessa.</p>

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art.34 del D.P.R. 633/1972.

<sup>3</sup> il monitoraggio del limite è effettuato su quanto registrato nell'anno precedente.



Qualora sia **superato l'1/3** delle altre **prestazioni di servizi o cessioni di beni**, l'imprenditore agricolo è tenuto a **liquidare e versare l'IVA** per quanto riguarda le **operazioni differenti** rispetto a quelle **agricole**, effettuate all'interno dell'**anno di competenza**.

In possesso dei requisiti richiesti, la disciplina prevede **l'esonero dagli adempimenti IVA**, quali:

<b>fatturazione</b>
<b>registrazione</b>
<b>liquidazione</b>
<b>dichiarazione annuale</b>

Di conseguenza il legislatore prevede l'**esenzione** dalla presentazione della **dichiarazione IVA e IRAP**. Inoltre, l'imprenditore agricolo:

- ◆ **non ha obbligo** di
  - ✓ **tenere la contabilità**,
  - ✓ **emettere scontrini o ricevute fiscali**
 se la **cessione avviene nei confronti di privati**, e
- ◆ **non è tenuto ad iscriversi nel Registro delle Imprese**.

Tuttavia, l'**imprenditore agricolo** è tenuto a **conservare e numerare le fatture di acquisto**, nonché **le autofatture** che vengono emesse dagli acquirenti per le quali ha autorizzazione a trattenere il totale dell'IVA indicata.

Infatti, ricade sugli **acquirenti** stessi il compito di **certificare le operazioni** che sono **effettuate nei confronti di imprenditori agricoli in regime fiscale di esonero**. In questo caso l'acquirente:

- ◆ **emette un'autofattura**
  - ✓ in cui viene fornita **indicazione dell'ammontare della relativa imposta** e
  - ✓ **l'importo dell'IVA** deve essere **scorporato dal totale** che viene corrisposto nella prestazione
- ◆ **registra la fattura** nel proprio registro degli acquisti.



Nel caso in cui l'operazione sia **effettuata tra imprenditori agricoli** stessi, o nei confronti di **controparti private**, l'**obbligo di autofatturazione** da parte dell'acquirente **decade** conseguentemente.

#### REGIME FISCALE SPECIALE

Per quanto attiene al **regime speciale**<sup>4</sup> esso, **indipendentemente dalla struttura giuridica** dell'impresa agricola<sup>5</sup>, può essere scelto dagli imprenditori agricoli:

<sup>4</sup> ex art. 34, comma 1 D.P.R. 633/1972.

<sup>5</sup> ossia ditta individuale, società semplice, società di persone o di capitali.

- ◆ che hanno un **volume d'affari superiore a € 7.000 annui**, e
- ◆ che effettuano le **cessioni dei prodotti** indicati nella **tabella "Elenco prodotti Tabella A - Parte I del DPR 633/72"**, comprendente anche qualche **prodotto agricolo trasformato**, derivante quindi da un'**attività connessa**.

La peculiarità del presente regime è quella di **prevedere la detrazione dell'IVA** non sulla base degli acquisti che sono effettuati all'interno dell'anno, bensì sulla base di **determinate percentuali di compensazione**, determinate dal legislatore e **differenti** a seconda della **categoria merceologica** stessa.

Per quanto riguarda le **vendite**, l'imprenditore agricolo adottante tale regime **applica** alle cessioni di prodotti agricoli l'**aliquota** indicata per il **bene ceduto versando esclusivamente** l'importo dell'**IVA** che risulta **a debito**, conseguentemente calcolata **deducendo** la relativa **percentuale di compensazione**.

Quindi le fatture di vendita emesse riportano l'applicazione delle **aliquote IVA ordinarie** (4%, 10% e 22%), ma al momento del versamento IVA nei confronti dell'amministrazione finanziaria viene corrisposta, laddove presente, esclusivamente la **differenza** esistente tra:

- ◆ l'aliquota **ordinaria**, e
- ◆ quella di **compensazione**, fissata pertanto a **percentuali minori** rispetto a quelle ordinarie (o al massimo uguali).

Di conseguenza, dato che tali produttori agricoli nel **momento della cessione determinano l'IVA in maniera ordinaria**, mentre per **determinare la detrazione sottraggono all'IVA le percentuali di compensazione**, si deduce agevolmente che tanto più è elevata la percentuale di compensazione e tanto più si avvicina all'IVA applicata ai beni, tanto maggiore sarà il beneficio per l'imprenditore agricolo.



Considerando le **attività agricole per connessione**, l'IVA nel regime fiscale speciale per queste attività è determinata attraverso una **riduzione del 50% dell'imposta imponibile**, a titolo di **detrazione forfettaria**; tale disposizione è però **facoltativa** e il contribuente può o meno avvalersi.

#### Esempio pratico

Avviene l'erogazione del servizio agriturismo per un pernottamento di una sera e una cena da parte di un imprenditore agricolo per un importo totale di €200: l'aliquota ordinaria per tale categoria di servizio è pari al 22%, per un totale di € 44 di IVA a debito.

Su tale importo viene applicata una detrazione forfettaria pari al 50%, ovvero € 22.

Di conseguenza, l'IVA che sarà effettivamente versata in merito all'operazione sarà pari esclusivamente alla differenza € 44 - € 22 = € 22.

	<p style="text-align: center;"><b>BENEFICIARI REGIME SPECIALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ In <b>generale non sono esonerati</b> dagli <b>adempimenti IVA</b> – pertanto sono tenuti alla <b>fatturazione</b>, registrazione, liquidazione, versamento e dichiarazione annuale;</li> <li>◆ sono <b>esonerati</b> se l'<b>acquirente</b> è a sua volta soggetto al <b>regime speciale</b>.</li> </ul> <p>Se <b>in aggiunta all'attività agricola</b>, sia essa principale e/o connessa, il soggetto economico effettua <b>altre attività imponibili differenti</b>, occorre distinguere <b>due ipotesi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>cessioni occasionali</b>: l'imprenditore versa l'IVA relativa a tale cessione e non deve compiere particolari adempimenti;</li> <li>◆ <b>cessioni sistematiche</b>: si configura, <b>ai fini IVA</b>, una <b>vera e propria attività d'impresa</b> e l'imprenditore deve darne specifica indicazione. Diventa necessario optare <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ per l'applicazione del <b>regime fiscale ordinario</b> oppure</li> <li>✓ adottare la cosiddetta <b>contabilità separata</b> che prevede la possibilità di avere, con riferimento allo stesso numero di partita IVA, due regimi diversi tra loro con riferimento alle rispettive cessioni o prestazioni.</li> </ul> </li> </ul>
<b>REGIME FISCALE ORDINARIO</b>	<p>Nel caso degli <b>imprenditori agricoli</b>, il <b>regime ordinario</b> è adottato quando l'imprenditore effettua <b>attività di vendita di beni</b> che non sono presenti nell'"<i>Elenco prodotti Tabella A – Parte I del DPR 633/72</i>".</p> <p>Essendo un <b>regime opzionale</b> e non naturale, l'imprenditore agricolo deve <b>indicare tale scelta in sede di dichiarazione IVA</b>. Una volta effettuata la scelta, il <b>vincolo</b> sarà tale per il soggetto indicante <b>per un periodo minimo di 3 anni</b>.</p> <p>Inoltre, essendo il regime ordinario, l'<b>IVA</b> da versare nelle casse dell'Erario <b>viene determinata</b> per differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'<b>IVA a credito</b> sugli <b>acquisti</b>, anche di beni strumentali, e</li> <li>◆ l'<b>IVA a debito</b> derivante dalla <b>cessione di beni e servizi</b>.</li> </ul> <p>I valori necessari alla liquidazione dell'imposta sono</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per quanto riguarda l'<b>IVA a debito</b>, relativi al <b>registro</b> delle <b>fatture emesse</b> o al registro dei <b>corrispettivi</b>, mentre</li> <li>◆ per quanto riguarda l'<b>IVA a credito</b>, desunti dal registro delle <b>fatture d'acquisto</b>, con riguardo al momento dell'esigibilità dell'imposta.</li> </ul> <p>È ritenuto fondamentale effettuare con <b>cadenza periodica valutazioni fiscali</b> per determinare quale sia il corretto e miglior regime per l'imprenditore agricolo, in modo tale da capire se c'è necessità di modificare il regime fiscale vigente nella propria posizione, ovviamente nell'anno successivo rispetto a quello di competenza.</p>



Nel caso in cui avvenga una **modifica** del regime rispetto a quello applicato nell'**anno precedente** – da ordinario a speciale e viceversa – occorre procedere alla **rettifica della detrazione**, limitatamente ai **beni e servizi non ancora ceduti e utilizzati**, nonché ai **beni ammortizzabili** posseduti alla data del cambio di regime.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**

**OGGETTO: CONTRIBUTO SUPERBONUS PER INDIGENTI - DOMANDE ENTRO IL 31 OTTOBRE**

Con decreto del **MEF**<sup>6</sup> sono stati definiti i criteri per l'erogazione del **contributo sul "Fondo indigenti"**<sup>7</sup>, stanziato per **aiutare i beneficiari del Superbonus** con **reddito da quoziente familiare non superiore a 15.000 euro**, al fine di coprire la spesa non inclusa nella detrazione d'imposta.

La **domanda** deve essere **presentata** entro il **31.10.2023**.

Si riepilogano di seguito i più importanti chiarimenti sull'erogazione del contributo.

<b>CONTRIBUTO SUPERBONUS PER INDIGENTI: DOMANDE ENTRO IL 31 OTTOBRE</b>							
<b>CONTRIBUTO PER INDIGENTI E BENEFICIARI</b>	<p>Il contributo, noto come "<b>Fondo indigenti</b>", supporta chi non riesce a finanziare la quota di lavori di ristrutturazione non coperta da incentivi fiscali, e presenta le seguenti <b>caratteristiche</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>non produce effetti fiscali</b> per il beneficiario;</li> <li>◆ è erogato entro il limite complessivo di spesa autorizzato pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.</li> </ul> <p>È stato istituito dal c.d. Decreto Aiuti quater che dispone il riconoscimento del <b>Superbonus al 90%</b>, per le spese sostenute dalle <b>persone fisiche</b> come "<b>privati</b>" – al di fuori dell'esercizio di impresa, arti e professioni – per <b>interventi avviati</b> a decorrere <b>dal 01.01.2023</b>, a condizione che siano in possesso dei seguenti requisiti:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>a)</b></td> <td>il richiedente abbia un <b>reddito di riferimento</b><sup>8</sup> <b>non superiore a 15.000 euro</b>.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>b)</b></td> <td>il richiedente sia <b>titolare di diritto di proprietà o di diritto reale</b> di godimento sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull'unità immobiliare facente parte del condominio</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>c)</b></td> <td>l'unità immobiliare sia <b>adibita ad abitazione principale</b> del richiedente</td> </tr> </tbody> </table>	<b>a)</b>	il richiedente abbia un <b>reddito di riferimento</b> <sup>8</sup> <b>non superiore a 15.000 euro</b> .	<b>b)</b>	il richiedente sia <b>titolare di diritto di proprietà o di diritto reale</b> di godimento sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull'unità immobiliare facente parte del condominio	<b>c)</b>	l'unità immobiliare sia <b>adibita ad abitazione principale</b> del richiedente
<b>a)</b>	il richiedente abbia un <b>reddito di riferimento</b> <sup>8</sup> <b>non superiore a 15.000 euro</b> .						
<b>b)</b>	il richiedente sia <b>titolare di diritto di proprietà o di diritto reale</b> di godimento sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull'unità immobiliare facente parte del condominio						
<b>c)</b>	l'unità immobiliare sia <b>adibita ad abitazione principale</b> del richiedente						
<b>CALCOLO DEL REDDITO DA QUOZIENTE FAMILIARE NON SUPERIORE A 15.000 EURO</b>	<p>Il contribuente deve avere <b>un reddito da quoziente familiare di riferimento, non superiore a € 15.000, calcolato</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ considerando la <b>somma dei redditi complessivi</b> posseduti, nell'<b>anno precedente</b> quello di <b>sostenimento della spesa</b>, da <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ contribuente,</li> </ul> </li> </ul>						

<sup>6</sup> Decreto MEF del 31.07.2023 pubblicato in GU il 25.08.2023.

<sup>7</sup> Previsto dal c.d. Decreto Aiuti quater.

<sup>8</sup> Determinato ai sensi dell'art. 119, comma 8-bis.1, del D.L. 34/2020.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ coniuge,</li> <li>✓ soggetto legato da unione civile o persona convivente presente nel nucleo familiare,</li> <li>✓ familiari a carico<sup>9</sup> presenti nel nucleo familiare;</li> </ul> <p>◆ <b>dividendo</b> la predetta somma dei redditi per una <b>quota</b> determinata in base al <b>numero dei componenti il nucleo familiare</b>, come di seguito indicato.</p> <table border="1" data-bbox="448 477 1401 1176"> <thead> <tr> <th>CASISTICA SOGGETTI INTERESSATI</th> <th>COEFFICIENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contribuente</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente</td> <td>Si aggiunge 1</td> </tr> <tr> <td>Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile di cui all'art. 12 del TUIR, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa erano fiscalmente a carico del contribuente, in numero pari a:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>◆ un familiare</td> <td>Si aggiunge 0,5</td> </tr> <tr> <td>◆ due familiari</td> <td>Si aggiunge 1</td> </tr> <tr> <td>◆ tre o più familiari</td> <td>Si aggiunge 2</td> </tr> </tbody> </table>	CASISTICA SOGGETTI INTERESSATI	COEFFICIENTE	Contribuente	1	Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente	Si aggiunge 1	Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile di cui all'art. 12 del TUIR, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa erano fiscalmente a carico del contribuente, in numero pari a:		◆ un familiare	Si aggiunge 0,5	◆ due familiari	Si aggiunge 1	◆ tre o più familiari	Si aggiunge 2
CASISTICA SOGGETTI INTERESSATI	COEFFICIENTE														
Contribuente	1														
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente	Si aggiunge 1														
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile di cui all'art. 12 del TUIR, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa erano fiscalmente a carico del contribuente, in numero pari a:															
◆ un familiare	Si aggiunge 0,5														
◆ due familiari	Si aggiunge 1														
◆ tre o più familiari	Si aggiunge 2														
<p style="text-align: center;"><b>INTERVENTI AGEVOLATI</b></p>	<p>Il contributo è <b>determinato</b> in relazione alle <b>spese agevolabili</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>sostenute direttamente</b> dal richiedente, ovvero</li> <li>◆ per gli <b>interventi condominiali, imputate</b> al medesimo,</li> </ul> <p>che siano state <b>effettuate nel periodo 01.01.2023 – 31.10.2023</b>.</p> <table border="1" data-bbox="424 1373 1417 1939"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Cessione credito/sconto in fattura</b></td> <td>Il contributo compete per le spese sostenute per i predetti interventi agevolati dal richiedente (o, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo), anche qualora sia stata esercitata opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo<sup>10</sup></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Bonifici parlanti</b></td> <td>Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione rilevano solo le spese sostenute per le quali i relativi bonifici "parlanti"<sup>11</sup>, risultino effettuati nel periodo compreso tra il 01.01.2023 ed il 31.10.2023</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Limite massimo</b></td> <td>Il contributo spetta entro un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro (riferito all'ammontare complessivo della spesa sostenuta per gli interventi agevolati)</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Cessione credito/sconto in fattura</b>	Il contributo compete per le spese sostenute per i predetti interventi agevolati dal richiedente (o, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo), anche qualora sia stata esercitata opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo <sup>10</sup>	<b>Bonifici parlanti</b>	Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione rilevano solo le spese sostenute per le quali i relativi bonifici "parlanti" <sup>11</sup> , risultino effettuati nel periodo compreso tra il 01.01.2023 ed il 31.10.2023	<b>Limite massimo</b>	Il contributo spetta entro un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro (riferito all'ammontare complessivo della spesa sostenuta per gli interventi agevolati)								
<b>Cessione credito/sconto in fattura</b>	Il contributo compete per le spese sostenute per i predetti interventi agevolati dal richiedente (o, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo), anche qualora sia stata esercitata opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo <sup>10</sup>														
<b>Bonifici parlanti</b>	Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione rilevano solo le spese sostenute per le quali i relativi bonifici "parlanti" <sup>11</sup> , risultino effettuati nel periodo compreso tra il 01.01.2023 ed il 31.10.2023														
<b>Limite massimo</b>	Il contributo spetta entro un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro (riferito all'ammontare complessivo della spesa sostenuta per gli interventi agevolati)														

<sup>9</sup> Di cui all'art. 12 del TUIR.

<sup>10</sup> Ex art. 121 del D.L. 34/2020.

<sup>11</sup> Di cui agli artt. 1 comma 3 del D.M. 41/1998 e 6 comma 1 lett. e) del [D.M. 06.08.2020](#).

	<p><b>Più comproprietari</b></p> <p>Se la spesa è stata sostenuta da più soggetti titolari di quote di proprietà o di diritti reali di godimento sulla stessa unità immobiliare, tale limite è determinato, per ciascun richiedente, in proporzione al rapporto tra la spesa sostenuta dal richiedente e la spesa complessiva sostenuta da tutti i comproprietari o contitolari di diritti reali di godimento.</p> <p>In ogni caso, il contributo compete solo per le spese sostenute in relazione all'abitazione principale del richiedente – a prescindere dalla situazione di comproprietà</p>						
<b>DOMANDA DEL CONTRIBUTO</b>	<p>Ai fini dell'erogazione del contributo, i soggetti beneficiari trasmettono, anche avvalendosi di un intermediario<sup>12</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>entro il 31.10.2023,</b></li> <li>◆ <b>un'istanza telematica all'Agenzia delle Entrate,</b> nella quale <b>attestano il possesso dei requisiti.</b></li> </ul> <p> <b>Non può essere presentata più di una richiesta di contributo per ciascun richiedente.</b></p>						
<b>AMMONTARE DEL CONTRIBUTO</b>	<p>Nell'istanza il richiedente indica l'<b>importo del contributo richiesto</b> che <b>non può essere superiore al 10% delle spese ammesse al contributo.</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate <b>determina l'ammontare del contributo</b> da erogarsi a <b>ciascun richiedente</b> tenendo conto del rapporto percentuale tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'ammontare delle <b>risorse stanziati</b><sup>13</sup>, e</li> <li>◆ l'importo complessivo dei <b>contributi richiesti</b> con le <b>istanze.</b></li> </ul> <p>Il contributo è <b>determinato</b> come segue:</p> <table border="1"> <tr> <td><b>1)</b></td> <td>se il <b>rapporto percentuale</b> tra l'ammontare delle risorse stanziati e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti è <b>superiore al 100%</b>, il <b>contributo è pari al 100%</b> dell'<b>importo richiesto</b></td> </tr> <tr> <td><b>2)</b></td> <td>se il <b>rapporto percentuale</b> tra l'ammontare delle risorse stanziati e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti è <b>compreso fra il 10 e il 100%</b>, il <b>contributo</b> si determina <b>applicando</b> all'<b>importo richiesto</b> la stessa <b>percentuale</b></td> </tr> <tr> <td><b>3)</b></td> <td>se il <b>rapporto percentuale</b> tra l'ammontare delle risorse stanziati e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti è <b>inferiore al 10%</b>, il <b>contributo</b> si determina <b>applicando</b> all'<b>importo richiesto</b> la <b>percentuale del 10%</b></td> </tr> </table>	<b>1)</b>	se il <b>rapporto percentuale</b> tra l'ammontare delle risorse stanziati e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti è <b>superiore al 100%</b> , il <b>contributo è pari al 100%</b> dell' <b>importo richiesto</b>	<b>2)</b>	se il <b>rapporto percentuale</b> tra l'ammontare delle risorse stanziati e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti è <b>compreso fra il 10 e il 100%</b> , il <b>contributo</b> si determina <b>applicando</b> all' <b>importo richiesto</b> la stessa <b>percentuale</b>	<b>3)</b>	se il <b>rapporto percentuale</b> tra l'ammontare delle risorse stanziati e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti è <b>inferiore al 10%</b> , il <b>contributo</b> si determina <b>applicando</b> all' <b>importo richiesto</b> la <b>percentuale del 10%</b>
<b>1)</b>	se il <b>rapporto percentuale</b> tra l'ammontare delle risorse stanziati e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti è <b>superiore al 100%</b> , il <b>contributo è pari al 100%</b> dell' <b>importo richiesto</b>						
<b>2)</b>	se il <b>rapporto percentuale</b> tra l'ammontare delle risorse stanziati e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti è <b>compreso fra il 10 e il 100%</b> , il <b>contributo</b> si determina <b>applicando</b> all' <b>importo richiesto</b> la stessa <b>percentuale</b>						
<b>3)</b>	se il <b>rapporto percentuale</b> tra l'ammontare delle risorse stanziati e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti è <b>inferiore al 10%</b> , il <b>contributo</b> si determina <b>applicando</b> all' <b>importo richiesto</b> la <b>percentuale del 10%</b>						
<b>RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO</b>	<p>Una volta calcolata la percentuale spettante questa viene comunicata dall'Agenzia delle Entrate e il contributo corrispondente verrà <b>erogato dalla stessa autorità fiscale mediante accreditamento diretto</b> sul conto corrente bancario o postale indicato nell'istanza (che risulti intestato o cointestato al richiedente).</p>						

<sup>12</sup> Ex art. 3 comma 3 del D.P.R. 322/1998.

<sup>13</sup> 20 milioni.

	<p>L'Agenzia delle Entrate, qualora accerti che il contributo sia <b>in tutto o in parte non spettante</b>, procede al <b>recupero del relativo importo</b> con apposito atto<sup>14</sup> – da emanare <b>entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo</b> a quello del relativo <b>utilizzo</b><sup>15</sup> – secondo le disposizioni di legge<sup>16</sup>, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ irrogando le sanzioni per i "<b>crediti d'imposta inesistenti</b>"<sup>17</sup>, <b>dal 100 al 200%</b> dell'importo indebitamente fruito;</li> <li>◆ applicando gli <b>interessi per ritardata iscrizione a ruolo dovuti</b>, nella misura pari al <b>4% annuo</b><sup>18</sup>.</li> </ul>
<p><b>MODELLO DI ISTANZA</b></p>	<p>Con apposito provvedimento<sup>19</sup> dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il <a href="#">modello</a> di richiesta del contributo in esame (con le relative <a href="#">istruzioni</a>).</p> <p>L'istanza contiene, oltre al <b>frontespizio</b>, dei <b>quadri</b> da compilare al fine di indicare i <b>dati del beneficiario</b> dell'agevolazione e al contempo di <b>attestare la sussistenza dei requisiti</b> visti in precedenza.</p> <p>L'istanza è predisposta e trasmessa – anche tramite <b>intermediario</b><sup>20</sup> – in <b>modalità elettronica esclusivamente</b> mediante <b>procedura web</b> resa disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.</p> <p> La trasmissione dell'istanza può essere effettuata <b>a partire dal giorno 02.10.2023</b> fino <b>al 31.10.2023</b>.</p> <p>Nel periodo di invio è poi possibile, in caso di <b>errore</b>, presentare una <b>nuova istanza</b> che <b>sostituisce</b> quella precedentemente trasmessa; l'<b>ultima istanza trasmessa</b> tra i 2 e il 31 ottobre <b>sostituisce</b> comunque <b>integralmente tutte quelle precedentemente inviate</b>.</p> <p>È poi possibile presentare – anche in questo caso con possibilità di utilizzare un intermediario – una <b>rinuncia</b> all'istanza <b>precedentemente trasmessa</b>, da intendersi come <b>rinuncia totale</b> al contributo, entro lo stesso termine del 31.10.2023.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti

<sup>14</sup> Per l'appunto di recupero del credito (in base alle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423 della Legge 311/2004).

<sup>15</sup> Trovano infatti applicazione le disposizioni di cui all'art. 27, comma 16 del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2/2009.

<sup>16</sup> Cui all'art. 25, comma 12 del D.L. 34/2020.

<sup>17</sup> Art. 13, comma 5 del D.lgs. 471/1997.

<sup>18</sup> Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 602/1973.

<sup>19</sup> [Provvedimento n. 332648 del 22.09.2023](#).

<sup>20</sup> Con delega alla consultazione del "**Cassetto fiscale**" del beneficiario dell'istanza.

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**

**OGGETTO: CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SUGLI ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO**

L'Agenzia delle Entrate con apposite **circolari**<sup>21</sup> ha pubblicato i principali **chiarimenti** utili ai **controlli** che CAF e professionisti abilitati devono effettuare per il **rilascio** del **visto di conformità** sulle **dichiarazioni** relative al periodo d'imposta **2022**.

Si riepilogano di seguito i più importanti chiarimenti **inerenti agli oneri deducibili dal reddito**.

<b>CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SUGLI ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p>La deduzione, in molti casi, non può essere <b>calcolata</b> sull'intera spesa sostenuta, ma su un <b>ammontare massimo fissato dalla legge</b> come, ad esempio, per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari o ai Fondi integrativi del SSN.</p> <p>Per tutti gli oneri e le spese che danno diritto alla <b>deduzione dal reddito</b> si applicano i seguenti <b>principi generali</b>:</p>
	<p><b>1)</b> la deduzione spetta <b>solo</b> per gli <b>oneri</b> e le <b>spese indicati</b> nel <b>TUIR</b> o in <b>altre disposizioni di legge</b></p>
	<p><b>2)</b> gli oneri e le spese devono essere <b>indicati nella dichiarazione dei redditi</b> relativa all'<b>anno in cui sono stati sostenuti</b> e idoneamente <b>documentati</b></p>
	<p>gli oneri e le spese <b>abbattono il reddito complessivo</b> nel periodo d'imposta in cui sono stati effettivamente sostenuti (<b>principio di cassa</b>).</p> <p><b>3)</b>  In caso di utilizzo della <b>carta di credito</b>, rileva il <b>momento</b> in cui è stata <b>utilizzata la carta</b> e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l'addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d'imposta successivo<sup>22</sup></p>
	<p>la deduzione spetta solo se gli oneri e le spese <b>restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti</b>. Pertanto, la deduzione <b>non spetta</b> se le <b>spese sono rimborsate</b> e il rimborso <b>non ha concorso al reddito</b>: nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta, la deduzione è calcolata solo sulla parte non rimborsata.</p> <p><b>4)</b> Se il rimborso riguarda <b>oneri sostenuti in anni precedenti</b>, per i quali il contribuente abbia già beneficiato della deduzione, le somme rimborsate</p>

<sup>21</sup> Circolari n. 14/E, 15/E e 17/E del 2023.

<sup>22</sup> [Risoluzione n. 77/E del 23.04.2007.](#)

	<p>sono assoggettate a <b>tassazione separata</b><sup>23</sup> nell'anno del rimborso</p> <p>la deduzione, nella maggior parte dei casi, può essere fruita solo <b>nel limite del reddito complessivo</b>. L'eventuale <b>eccedenza non può quindi essere chiesta a</b></p> <p><b>5) rimborso né portata in deduzione nel periodo d'imposta successivo</b>, tranne che non vi sia un'espressa previsione normativa.</p> <p>Un'<b>eccezione</b> a tale regola generale è prevista, ad esempio, per le <b>somme restituite</b> al soggetto erogatore che abbiano <b>concorso a tassazione negli anni precedenti</b><sup>24</sup></p>					
<p><b>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI</b></p>	<p>Sono deducibili dal reddito complessivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le <b>somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali</b> in ottemperanza a <b>disposizioni di legge</b>, nonché</li> <li>◆ i <b>contributi volontari</b> versati alla gestione della <b>forma pensionistica obbligatoria</b> d'appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento<sup>25</sup>.</li> </ul> <p> I contributi sono deducibili <b>anche se versati</b> nell'interesse dei <b>familiari fiscalmente a carico</b><sup>26</sup>.</p> <p>I <b>contributi sospesi</b><sup>27</sup> in conseguenza di <b>calamità pubbliche</b> sono <b>deducibili</b> nei periodi d'imposta in cui opera la sospensione se tale <b>deducibilità è ordinariamente prevista da disposizioni di legge</b><sup>28</sup>; se non sono stati dedotti negli anni della sospensione, gli stessi saranno scomputabili dal reddito nell'<b>anno del versamento</b>.</p> <p>Sono <b>deducibili anche</b> i contributi:</p> <table border="1" data-bbox="419 1252 1433 1794"> <tr> <td>previdenziali versati alla <b>Gestione Separata dell'INPS</b> nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente</td> </tr> <tr> <td>agricoli unificati versati <b>all'INPS - Gestione ex SCAU</b> - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale<sup>29</sup></td> </tr> <tr> <td>previdenziali e assistenziali <b>versati facoltativamente</b> alla gestione della <b>forma pensionistica obbligatoria</b> di appartenenza per la <b>ricongiunzione di periodi assicurativi</b></td> </tr> <tr> <td>versati per il <b>riscatto degli anni di laurea</b> (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e per la <b>prosecuzione volontaria</b></td> </tr> <tr> <td>versati per <b>l'assicurazione obbligatoria INAIL</b> riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici<sup>30</sup></td> </tr> </table>	previdenziali versati alla <b>Gestione Separata dell'INPS</b> nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente	agricoli unificati versati <b>all'INPS - Gestione ex SCAU</b> - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale <sup>29</sup>	previdenziali e assistenziali <b>versati facoltativamente</b> alla gestione della <b>forma pensionistica obbligatoria</b> di appartenenza per la <b>ricongiunzione di periodi assicurativi</b>	versati per il <b>riscatto degli anni di laurea</b> (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e per la <b>prosecuzione volontaria</b>	versati per <b>l'assicurazione obbligatoria INAIL</b> riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici <sup>30</sup>
previdenziali versati alla <b>Gestione Separata dell'INPS</b> nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente						
agricoli unificati versati <b>all'INPS - Gestione ex SCAU</b> - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale <sup>29</sup>						
previdenziali e assistenziali <b>versati facoltativamente</b> alla gestione della <b>forma pensionistica obbligatoria</b> di appartenenza per la <b>ricongiunzione di periodi assicurativi</b>						
versati per il <b>riscatto degli anni di laurea</b> (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e per la <b>prosecuzione volontaria</b>						
versati per <b>l'assicurazione obbligatoria INAIL</b> riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici <sup>30</sup>						

<sup>23</sup> Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. n-bis) del TUIR.

<sup>24</sup> Art. 10, comma 1, lett. d-bis del TUIR.

<sup>25</sup> Ad esempio, il contributo versato dai biologi all'ENPAB – cfr. [risoluzione n. 25/E del 03.03.2011](#).

<sup>26</sup> [Circolare n. 50/E del 12.06.2002](#), risposta 3.4.

<sup>27</sup> Ai sensi dell'art. 36, comma 32 del D.L. 223/2006.

<sup>28</sup> [Circolare n. 28/E del 04.08.2006](#), paragrafo 41.

<sup>29</sup> È indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti – [circolare n. 137 del 15.05.1997](#), risposta 4.2.1.

<sup>30</sup> C.d. "assicurazione casalinghe" – [circolare n. 48/E del 07.06.2002](#), risposta 1.7.

	<p>intestati al <b>coniuge defunto</b> e versati dal coniuge superstite alla forma pensionistica di appartenenza in quanto il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito a quest'ultimo, in qualità di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico. Dalle ricevute di pagamento dovrà risultare che l'onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite sebbene il titolo di pagamento sia intestato al de cuius<sup>31</sup></p>				
<p><b>CONTRIBUTI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI</b></p>	<p>Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali versati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>gli addetti ai servizi domestici</b> (autisti, giardinieri eccetera), e</li> <li>◆ all'<b>assistenza personale o familiare</b> (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane eccetera),</li> </ul> <p>per la <b>parte rimasta a carico del datore di lavoro</b>.</p> <p> Sono deducibili le <b>somme effettivamente versate</b> applicando il <b>principio di cassa</b>, senza tener conto della competenza dei trimestri.</p> <p>Rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione anche i contributi previdenziali sostenuti per una <b>badante assunta tramite un'agenzia interinale e rimborsati all'agenzia medesima</b>, se quest'ultima rilascia una <b>certificazione</b> attestante gli <b>importi pagati</b>, gli <b>estremi anagrafici</b> e il <b>codice fiscale</b> del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.</p> <p>I contributi previdenziali per gli <b>addetti ai servizi domestici</b>, versati alla gestione separata INPS mediante il "<b>libretto famiglia</b>", possono essere <b>dedotti</b> dal reddito complessivo in quanto interamente a <b>carico dell'utilizzatore</b> (datore di lavoro). Per <b>ogni ora di lavoro</b>, corrispondente ad un titolo di pagamento, è possibile <b>dedurre euro 1,65</b>, quale contribuzione IVS alla Gestione separata INPS.</p> <p>L'importo può essere <b>dedotto</b> nel periodo d'imposta in cui è effettuato il versamento per l'<b>acquisto del titolo di pagamento</b>, a <b>condizione</b> che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la relativa prestazione di lavoro domestico sia stata <b>svolta dal lavoratore</b>,</li> <li>◆ e che lo stesso sia stato <b>pagato dall'INPS</b>.</li> </ul>				
<p><b>CONTRIBUTI ED EROGAZIONI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE</b></p>	<p>In generale, sono deducibili dal reddito complessivo le <b>erogazioni liberali</b> in denaro a favore di <b>specifiche istituzioni religiose</b>.</p> <p>La deducibilità può avvenire alle seguenti condizioni:</p> <table border="1" data-bbox="443 1697 1417 1984"> <tr> <td data-bbox="443 1697 635 1800"><b>Limiti di deducibilità</b></td> <td data-bbox="635 1697 1417 1800">Ciascuna di tali erogazioni è deducibile fino a un importo <b>massimo di euro 1.032,91</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1800 635 1984"><b>Modalità di pagamento</b></td> <td data-bbox="635 1800 1417 1984">L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, carta di debito, di credito, prepagata, assegno bancario o circolare (sostanzialmente in <b>modalità tracciabile</b>)</td> </tr> </table>	<b>Limiti di deducibilità</b>	Ciascuna di tali erogazioni è deducibile fino a un importo <b>massimo di euro 1.032,91</b>	<b>Modalità di pagamento</b>	L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, carta di debito, di credito, prepagata, assegno bancario o circolare (sostanzialmente in <b>modalità tracciabile</b> )
<b>Limiti di deducibilità</b>	Ciascuna di tali erogazioni è deducibile fino a un importo <b>massimo di euro 1.032,91</b>				
<b>Modalità di pagamento</b>	L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, carta di debito, di credito, prepagata, assegno bancario o circolare (sostanzialmente in <b>modalità tracciabile</b> )				

<sup>31</sup> [Risoluzione n. 114/E del 28.04.2009.](#)

<b>SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ</b>	<p>Sono <b>interamente deducibili</b> dal reddito complessivo le <b>spese mediche generiche</b> (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) e di assistenza specifica sostenute <b>dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione</b>.</p> <p>Sono considerate persone con disabilità, oltre a quelle che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica<sup>32</sup>, anche le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro e di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopra citate.</p> <p> Per i soggetti riconosciuti <b>portatori di handicap</b><sup>33</sup>, la grave e permanente invalidità o menomazione<sup>34</sup> non implica necessariamente la condizione di handicap grave<sup>35</sup>, essendo <b>sufficiente la condizione di handicap</b><sup>36</sup>.</p> <p>Per i soggetti riconosciuti <b>invalidi civili</b> occorre, invece, <b>accertare la grave e permanente invalidità o menomazione</b>; questa, laddove non sia <b>espressamente indicata nella certificazione</b>, può essere comunque ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un'invalidità totale, nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l'<b>indennità di accompagnamento</b><sup>37</sup>.</p>	
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="443 1043 635 1854"> <b>Tipologia di spesa ammessa</b> </td> <td data-bbox="635 1043 1417 1854"> <p>Sono deducibili le spese mediche generiche (farmaci o medicinali, prestazioni mediche generiche, ecc.), nonché quelle di assistenza specifica.</p> <p>Rientrano nelle spese di assistenza specifica le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (es. infermieri professionali) ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa). Rientrano in tale categoria ad esempio le prestazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;</li> <li>◆ al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;</li> <li>◆ al personale con la qualifica di educatore professionale;</li> </ul> </td> </tr> </table>	<b>Tipologia di spesa ammessa</b>
<b>Tipologia di spesa ammessa</b>	<p>Sono deducibili le spese mediche generiche (farmaci o medicinali, prestazioni mediche generiche, ecc.), nonché quelle di assistenza specifica.</p> <p>Rientrano nelle spese di assistenza specifica le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (es. infermieri professionali) ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa). Rientrano in tale categoria ad esempio le prestazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;</li> <li>◆ al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;</li> <li>◆ al personale con la qualifica di educatore professionale;</li> </ul>	

<sup>32</sup> Istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/1992.

<sup>33</sup> Ai sensi della Legge 104/1992.

<sup>34</sup> Menzionata dall'art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR.

<sup>35</sup> Di cui all'art. 3, comma 3, della stessa Legge 104/1992.

<sup>36</sup> Di cui all'art.3 comma 1 legge 104/1992.

<sup>37</sup> [Risoluzione n. 79/E del 23.09.2016.](#)

	<p style="text-align: center;"><b>Limite di deducibilità</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale</li> </ul> <p>Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili e anche se questi non sono fiscalmente a carico.</p> <p>In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e di assistenza specifica, anche se sono determinate sulla base di una percentuale forfetaria in applicazione di delibere regionali. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza<sup>38</sup>.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI INTEGRATIVI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE</b></p>	<p>Sono deducibili dal reddito complessivo i <b>contributi versati ai fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)</b><sup>39</sup>.</p> <p>Si tratta di <b>prestazioni aggiuntive</b> – non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza – erogate da <b>professionisti e strutture accreditate</b>, di prestazioni erogate dal SSN comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dall'assistito, <b>inclusi gli oneri</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per l'<b>accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria</b>, e</li> <li>◆ per la <b>fruizione dei servizi alberghieri</b> su richiesta dell'assistito,</li> </ul> <p>di prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la <b>quota posta a carico dell'assistito</b>.</p> <p>Le somme versate a questi fondi sono <b>deducibili</b> per un <b>importo annuo</b> complessivamente <b>non superiore ad euro 3.615,20</b>. Alla <b>determinazione</b> della <b>somma massima deducibile concorrono</b> anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'importo già dedotto dal sostituto d'imposta e indicato nel <b>punto 441 della CU 2023</b>;</li> <li>◆ l'importo versato direttamente dal lavoratore in quiescenza a casse di assistenza sanitaria<sup>40</sup> (<b>riga E26 codice 13</b>).</li> </ul> <p> La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le <b>persone fiscalmente a carico</b> per la sola <b>parte non dedotta da queste ultime</b>.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>CONTRIBUTI E PREMI PER FORME</b></p>	<p>Fra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, sono ricompresi<sup>41</sup> <b>“i contributi versati alle forme pensionistiche complementari”</b><sup>42</sup>.</p>	

<sup>38</sup> Circolare n. 24/E/2004, risposta 2.1 e [circolare n. 95 del 12.05.2000](#), risposta 1.1.8.

<sup>39</sup> Che erogano prestazioni rientranti tra quelle individuate dai commi 4 e 5 dell'art. 9 del D.lgs. 502/1992.

<sup>40</sup> Di cui all'art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR.

<b>PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI E INDIVIDUALI</b>	<p>A decorrere dal 01.01.2018, la disciplina fiscale relativa alla <b>deducibilità</b> dei suddetti contributi è <b>estesa anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni</b><sup>43</sup>, precedentemente esclusi<sup>44</sup>.</p> <p>I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo <b>non superiore a euro 5.164,57</b>. Ai fini del computo del predetto limite, si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza.</p> <p>Sono, pertanto, deducibili dal reddito complessivo i contributi versati alle forme pensionistiche complementari su <b>base contrattuale collettiva</b> (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali. Sono, altresì, deducibili i contributi versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP)<sup>45</sup>.</p> <p>La deduzione spetta anche per i contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero in quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.</p> <p><b>Il limite di deducibilità di euro 5.164,57 è riferibile ai contributi versati dal datore di lavoro o trattenuti dal medesimo e ai contributi versati direttamente dal contribuente nonché a quelli relativi ai familiari fiscalmente a carico.</b></p>
<b>EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO O IN NATURA IN FAVORE DELLE ONLUS, DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, DELLE APS E DEGLI ALTRI ETS ISCRITTI NEL RUNTS</b>	<p>Il c.d. "<b>Codice del Terzo Settore</b>"<sup>46</sup>, <b>prevede</b> per i soggetti che effettuino erogazioni liberali in denaro o natura a favore degli <b>ETS un'agevolazione fiscale</b> (detrazione o deduzione). Dal 2018, si applicano in via transitoria<sup>47</sup> anche a ONLUS, APS e ODV, in attesa della completa operatività del Codice del Terzo Settore.</p> <p>In particolare, sulle liberalità a favore di detti soggetti è prevista una <b>deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo</b> dichiarato dal contribuente.</p> <p> La <b>spettanza</b> dei <b>benefici fiscali</b> (detrazioni o deduzioni) è <b>subordinata all'iscrizione</b> degli enti del Terzo Settore (<b>ETS</b>), a favore dei quali è effettuata l'erogazione liberale, nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (<b>RUNTS</b>)<sup>48</sup>.</p>
<b>RISCATTO PERIODI COPERTI DA</b>	<p>Per il <b>triennio 2019-2021</b><sup>49</sup>, è introdotta in via sperimentale la possibilità per</p>

<sup>41</sup> Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e-bis) del TUIR.

<sup>42</sup> Di cui al D.lgs. 252/2005, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 8 del medesimo decreto".

<sup>43</sup> Di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001.

<sup>44</sup> Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del medesimo D.lgs. 252/2005 (art. 1, comma 156 della "Legge di Bilancio 2018").

<sup>45</sup> Di cui al regolamento (UE) 2019/1238, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione del medesimo regolamento di cui al D.lgs. 114/2022 come recepito dalla [circolare n. 15/E del 19.06.2023](#).

<sup>46</sup> D.lgs. 117/2017.

<sup>47</sup> Ai sensi dell'art. 104, comma 1, D.lgs. 117/2017, le previsioni dell'art. 83 si applicano in via transitoria<sup>47</sup> anche a ONLUS, APS e ODV.

<sup>48</sup> Come chiarito dalla circolare n. 15/E/2023.

CONTRIBUZIONE	<p>alcuni soggetti, rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale, di <b>riscattare</b>, in tutto o in parte, nella <b>misura massima di cinque anni</b>, anche non continuativi, <b>i periodi precedenti il 30 marzo 2019</b> (data di entrata in vigore del decreto), non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria (c.d. <b>pace contributiva</b>).</p> <p>L'onere per il riscatto<sup>50</sup> è detraibile dall'imposta lorda nella <b>misura del 50%</b>, da ripartire in <b>5 quote annuali</b> di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.</p> <p>Il riscatto è possibile a condizione che <b>tali periodi non siano soggetti ad alcun obbligo contributivo</b> e siano <b>compresi tra la data del primo contributo e quella dell'ultimo contributo</b> comunque accreditati.</p> <p>Le forme pensionistiche interessate sono quelle <b>relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati</b>, e agli altri lavoratori, <b>diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell'INPS</b>.</p> <p><b>Il riscatto può essere richiesto dai soggetti che non hanno maturato anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995</b>; sono pertanto esclusi i soggetti che rientrino nel sistema contributivo integrale in base alla relativa opzione. L'eventuale successiva acquisizione di un'anzianità contributiva precedente il 1° gennaio 1996, ad esempio, in base ad una domanda di accredito figurativo o di riscatto, determina <b>l'annullamento d'ufficio del riscatto</b>, con conseguente <b>restituzione dei contributi</b>.</p> <p>In tale caso, se negli anni precedenti si è fruito della detrazione, è necessario che la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione sia assoggettata a tassazione separata.</p> <p>Il riscatto <b>non può essere richiesto dai soggetti titolari di trattamento pensionistico</b>.</p>
---------------	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,  
Distinti saluti

<sup>49</sup> L'art. 20 del D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 26/2019.

<sup>50</sup> Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 20 (del D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 26/2019).

# CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE

## INVIO DELLE DOMANDE DAL 10 OTTOBRE

### INTRODUZIONE

Al via la presentazione delle domande per accedere agli incentivi del **Fondo** per il **sostegno alla transizione industriale**. Il Fondo **si rivolge alle imprese di qualsiasi dimensione**, in ogni parte d'Italia, **che investono nella tutela ambientale** e ha l'obiettivo di favorire l'**adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE** sulla lotta ai cambiamenti climatici.

L'**operatività del Fondo** è disciplinata dal [decreto ministeriale 21 ottobre 2022](#) del Ministro dello sviluppo economico, con una dotazione iniziale è di **300 milioni di euro**, di cui un importo pari a 150 milioni di euro è riservato alle imprese energivore.

Con [Decreto direttoriale 30 agosto 2023](#) sono stati definiti **termini e modalità di presentazione delle domande**, attraverso una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l'ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie delle domande presentate.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti che possono fruire dell'agevolazione e i termini e le modalità di presentazione delle domande.

### INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi sono i soggetti beneficiari?**
2. **Quali sono i programmi di investimento ambientali ammissibili?**
3. **Quali sono le spese ammissibili?**
4. **Quali sono termini e modalità di presentazione della domanda?**
5. **Come viene formata la graduatoria ed erogata l'agevolazione?**
6. **Quali sono le agevolazioni concedibili?**

## DOMANDE E RISPOSTE

**D.1. CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI?**

**R.1.** Possono beneficiare degli interventi del Fondo, **le imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull'intero territorio nazionale**, che, alla data di presentazione della domanda di accesso, si trovano nelle **seguenti condizioni**:

- ◆ essere **regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese**. **Le imprese non residenti nel territorio italiano devono dimostrare il possesso della personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza**, attestata dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
- ◆ **operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero** di cui alle **sezioni B e C** della classificazione delle attività economiche [ATECO 2007](#);
- ◆ essere nel **pieno e libero esercizio dei propri diritti**, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- ◆ **non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019<sup>51</sup>**;
- ◆ **non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto** e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli **aiuti individuati quali illegali o incompatibili** dalla Commissione europea;
- ◆ **aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca** di agevolazioni concesse dal Ministero;
- ◆ essere **in regola** con le disposizioni vigenti in materia **obblighi contributivi**.

**D.2. QUALI SONO I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMBIENTALE AMMISSIBILI?**

**R.2.** Sono ammissibili programmi di investimento, eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale, che perseguono una o più delle **seguenti finalità**:

<b>PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMBIENTALI AMMISSIBILI</b>
<b>a)</b> conseguimento nell'ambito dell'unità produttiva oggetto di intervento di una <b>maggiore efficienza energetica nell'esecuzione dell'attività d'impresa</b> ,
<b>b)</b> <b>uso efficiente delle risorse</b> , attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate, nell'unità produttiva oggetto dell'intervento,
<b>c)</b> <b>cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell'unità produttiva</b> oggetto dell'investimento, attraverso l'implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate.

<sup>51</sup> Come previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento GBER.

I **programmi di investimento** devono essere **supportati da uno studio o documento**, realizzato da **soggetti qualificati** che definisca:

- ◆ lo **stato dell'arte** dell'unità produttiva;
- ◆ **gli interventi** da porre in essere al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali e,
- ◆ **i risultati attesi** a seguito della realizzazione degli interventi.

Con riferimento alla lettera **a)**, sono **ammissibili** programmi di investimento realizzabili nell'ambito di **unità produttive ubicate su tutto il territorio nazionale** che prevedano il raggiungimento di una **maggiore efficienza energetica, anche attraverso**:

- ◆ l'introduzione di **sistemi di monitoraggio dei consumi energetici**;
- ◆ **l'installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza** ovvero di sistemi e **componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi**;
- ◆ l'utilizzo di **energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi**;
- ◆ l'installazione di **impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo**.

I programmi di cui alle lettere **a) e b)**, sono ammissibili alle agevolazioni nei limiti e alle condizioni previste dalle categorie di aiuto applicabili, in funzione degli obiettivi del programma<sup>52</sup>.



Sono **altresì ammissibili**, per un **ammontare non superiore al 10%** del programma di investimento, **progetti per la formazione del personale**.

<b>REQUISITI PER I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO</b>
prevedere <b>spese complessive</b> ammissibili di importo <b>non inferiore a euro 3.000.000,00 e non superiore a euro 20.000.000,00</b>
essere <b>avviati successivamente alla presentazione della domanda</b> di accesso al Fondo <sup>53</sup>
essere <b>realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione</b> del contributo. Su richiesta motivata dell'impresa, Invitalia può concedere una <b>proroga del termine</b> di ultimazione del programma <b>non superiore a 12 mesi</b> .



I **programmi di investimento** e le relative spese devono essere strettamente **diretti al raggiungimento delle finalità ambientali e non devono determinare un aumento della capacità produttiva** dell'unità produttiva oggetto di intervento, fatti salvi aumenti contenuti di capacità derivanti da esigenze tecniche e, comunque, di dimensione **non superiore al 2%** rispetto alla situazione precedente.

Vediamo nello specifico quali sono le tipologie di investimenti ammessi.

<sup>52</sup> Definiti dalla Sezione 7 - Aiuti per la tutela dell'ambiente del Regolamento GBER.

<sup>53</sup> Per avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreni e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

**INVESTIMENTI VOLTI A PERSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA**

Le agevolazioni possono essere concesse a fronte di **investimenti finalizzati all'introduzione**, nell'ambito dell'unità produttiva oggetto di intervento:

- a) di **misure** tese al miglioramento dell'efficienza energetica che **comportino un risparmio energetico nell'esecuzione dell'attività d'impresa<sup>54</sup>**;
- b) di **un cambiamento fondamentale del processo di produzione attivo** nell'unità produttiva oggetto di intervento, volto a conseguire un risparmio energetico nell'esecuzione dell'attività d'impresa<sup>55</sup>.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i programmi di **investimento di cui alla lettera b)**:

- ◆ **non devono riguardare il settore siderurgico, della lignite e del carbone;**
- ◆ **devono prevedere**, qualora realizzati da imprese di grandi dimensioni, **costi ammissibili che devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare** durante i tre esercizi finanziari precedenti;
- ◆ **devono prevedere l'apporto** da parte del beneficiario di **un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili**, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico;
- ◆ **devono essere proposti da un beneficiario che non ha effettuato nei due anni precedenti la domanda di aiuto una delocalizzazione** verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento per il quale è richiesto l'aiuto e che si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento medesimo.

**In alternativa a quanto previsto dalle lettere a) e b)**, su richiesta delle imprese le agevolazioni **possono essere concesse**, per la realizzazione di **investimenti finalizzati alla riduzione sostanziale del consumo di energia** nelle attività e nei processi industriali<sup>56</sup>. Ai predetti fini i programmi di investimento:

- ◆ **devono conseguire una riduzione di consumo di energia pari ad almeno il 20%** in relazione alle attività sovvenzionate misurata con riferimento ai consumi energetici verificatisi nei cinque anni precedenti la domanda di agevolazione (media annua del consumo);
- ◆ per quanto riguarda gli investimenti relativi alle attività che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione (ETS), **devono consentire di realizzare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'impianto** del beneficiario che permette di scendere al di sotto dei pertinenti parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote<sup>57</sup>;
- ◆ **devono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni**; entro il predetto termine dovrà intervenire anche l'entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolati;
- ◆ **non devono avere ad oggetto interventi necessari per garantire la mera conformità con le norme dell'Unione in vigore.**

<sup>54</sup> Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 38 del Regolamento GBER.

<sup>55</sup> Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.

<sup>56</sup> Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Sezione 2.6 del Quadro temporaneo.

<sup>57</sup> Di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

I **programmi di investimento di cui alle lettere a) e b)** possono altresì prevedere<sup>58</sup> interventi volti alla realizzazione di:

- ◆ **impianti di cogenerazione ad alto rendimento** per la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica destinata all'autoconsumo;
- ◆ **impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile** destinato all'autoconsumo;
- ◆ **impianti per lo stoccaggio di energia**, connessi agli impianti di cui alle lettere a) e b). Detti impianti possono essere agevolati solo nella misura in cui relativi a progetti combinati di fonti rinnovabili e di stoccaggio in cui entrambi gli elementi sono componenti di un unico investimento o in cui lo stoccaggio è collegato a un impianto di produzione di energia rinnovabile già esistente. La componente di stoccaggio **deve assorbire almeno il 75% dell'energia da un impianto di generazione di energia rinnovabile direttamente collegato, su base annua.**

#### **INVESTIMENTI DESTINATI A PERSEGUIRE UN USO EFFICIENTE DELLE RISORSE**

Le agevolazioni relative agli Investimenti destinati a perseguire un uso efficiente delle risorse possono essere concesse a fronte della **realizzazione**, nell'ambito dell'unità produttiva oggetto di intervento, **di investimenti volti a perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:**

- a) riduzione della quantità di acqua impiegata nel processo produttivo,**
- b) riduzione della quantità di materie prime e semilavorati impiegati nel processo produttivo, ad eccezione dell'energia,**
- c) riduzione dei rifiuti conferiti in discarica.**

I programmi di investimento possono essere volti **all'introduzione di misure volte a perseguire:**

- ◆ **un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità** del processo produttivo<sup>59</sup>; o
- ◆ **un cambiamento fondamentale del processo di produzione attivo** nell'unità produttiva oggetto di intervento, volto a perseguire un uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo<sup>60</sup>.

**Non devono prevedere interventi obbligatori da attuare in ottemperanza a disposizioni normative nazionali** o per conformarsi a norme dell'Unione europea adottate e in vigore. Le agevolazioni di cui al presente titolo **possono tuttavia essere concesse per programmi di investimento realizzati per conformarsi a norme dell'Unione europea adottate ma non ancora in vigore**, a condizione che l'investimento sia attuato e **completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore** della norma in questione.

I **programmi di investimento** realizzati ai fini di un **uso efficiente delle risorse e/o la circolarità** del processo produttivo non devono riguardare lo smaltimento dei rifiuti e le operazioni di recupero dei rifiuti per la produzione di energia, non devono incentivare la produzione di rifiuti o l'aumento dell'uso di risorse, **devono riguardare implementazioni di tecnologie che non**

<sup>58</sup> Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 41 del Regolamento GBER e per un importo non superiore al 40% del complessivo programma di investimento ammissibile.

<sup>59</sup> Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 47 del Regolamento GBER.

<sup>60</sup> Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.

**costituiscono una pratica commerciale consolidata già redditizia e devono essere volti a soddisfare** almeno una delle seguenti **finalità**:

- ◆ **migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse** attraverso uno o entrambi dei seguenti obiettivi:
  - ✓ riduzione netta delle risorse consumate per la produzione di una determinata quantità di prodotto rispetto a un processo di produzione preesistente utilizzato dal beneficiario o a progetti o attività alternative. Le risorse consumate comprendono tutte le risorse materiali consumate, ad eccezione dell'energia, e la riduzione è determinata misurando o stimando il consumo prima e dopo l'attuazione dell'intervento, tenendo conto di eventuali aggiustamenti per le condizioni esterne che possono incidere sul consumo di risorse;
  - ✓ sostituzione di materie prime o feedstock primari con materie prime o feedstock secondari (riutilizzati o recuperati, compresi quelli riciclati);
- ◆ **migliorare la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti, la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti** generati dal beneficiario o investimenti per la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti generati da terzi e che altrimenti sarebbero inutilizzati, smaltiti o trattati in base a un'operazione di trattamento che si colloca più in basso nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti<sup>61</sup> o in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse, o che porterebbe a una qualità inferiore dei risultati del riciclaggio;
- ◆ **migliorare la raccolta, la selezione, la decontaminazione, il pretrattamento e il trattamento di altri prodotti, materiali o sostanze** generati dal beneficiario o da terzi e che altrimenti resterebbero inutilizzati o utilizzati in modo meno efficiente dal punto di vista delle risorse.

### D.3. QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

**R.3.** Sono ammissibili le spese<sup>62</sup> riferite all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni<sup>63</sup> nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.

<b>SPESE AMMISSIBILI</b>
<b>suolo aziendale e sue sistemazioni</b> , limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, <b>nei limiti del 10% dell'investimento</b> complessivamente ammissibile;
<b>opere murarie e assimilate</b> , limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, <b>nel limite del 40% dell'investimento</b> complessivamente ammissibile;
<b>impianti e attrezzature varie</b> , nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
<b>programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate</b> concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi;
<b>spese di personale relative ai formatori</b> per le ore di partecipazione alla formazione;
<b>i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione</b> , quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con

<sup>61</sup> Di cui all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2008/98/CE.

<sup>62</sup> Di cui all'art. 7 del [decreto ministeriale 21 ottobre 2022](#).

<sup>63</sup> Come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;

i **costi dei servizi di consulenza** connessi al progetto di formazione.



**Tali spese** devono essere **pagate esclusivamente tramite bonifici bancari**, SEPA Credit Transfer ovvero **ricevute bancarie (RI.BA.)**, in modo da consentire la **piena tracciabilità** delle operazioni. A tal fine, il soggetto beneficiario può utilizzare uno specifico conto

corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento.

Con riferimento ai progetti per la **formazione del personale**, sono **ammissibili** le spese e i costi relativi a:

- ◆ spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- ◆ i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
- ◆ i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

**Non sono ammesse** le spese relative a impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei 10 anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti.

Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a euro 500,00 (cinquecento), al netto di IVA.

#### **Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.**

Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER. La spesa ammissibile è calcolata sulla base dei canoni previsti dal contratto di leasing, pagati e quietanzati entro il termine di rendicontazione delle spese, al netto degli interessi.

Ai fini dell'ammissibilità le spese devono:

- ◆ essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
- ◆ essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dalla data di ultimazione degli investimenti;
- ◆ essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;

- ◆ qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari alla realizzazione del programma ambientale; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento.

#### D.4. QUALI SONO TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?

**R.4. La domanda** di agevolazioni deve essere **presentata esclusivamente in via elettronica**, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella competente sezione del **sito internet di Invitalia ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it))**, **a partire dalle ore 12.00 del giorno 10 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2023.**

Le imprese possono presentare una singola domanda per unità produttiva, indipendentemente dalla pluralità di obiettivi ambientali perseguiti.



A breve verrà pubblicata sul sito [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it) la modulistica necessaria e l'elenco della documentazione da allegare alla stessa.

MODULISTICA a breve disponibile  
[WWW.INVITALIA.IT](http://WWW.INVITALIA.IT)

L'accesso alla piattaforma informatica:

- ◆ prevede l'identificazione e l'**autenticazione** dell'impresa richiedente **tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;**
- ◆ è **riservato al rappresentante legale dell'impresa** richiedente.

La domanda di agevolazione deve contenere, tra l'altro:

- ◆ i **dati anagrafici dell'impresa richiedente**, del **soggetto firmatario**, del **referente**, del **titolare effettivo;**
- ◆ l'**indicazione delle finalità perseguite** con il **programma** di investimento
- ◆ **le spese oggetto della complessiva iniziativa**, con l'indicazione degli importi corrispondenti a ciascuna delle voci di spesa ammissibili, le spese esposte per la realizzazione dei programmi di investimento dovranno in ogni caso coincidere con gli importi quantificati nell'ambito della relazione tecnica economica;
- ◆ **gli elementi utili alla determinazione dei punteggi per la formazione della graduatoria** dovranno in ogni caso coincidere con quelli indicati nell'ambito della relazione tecnica economica;
- ◆ le **agevolazioni richieste.**

<b>DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA</b>
relazione Tecnica economica
DSAN in merito ai requisiti di ammissibilità e agli impegni dell'impresa richiedente rispetto ai dati

esposti e agli obblighi previsti dal decreto, nonché dal presente provvedimento
DSAN relativa alla determinazione della dimensione di impresa
DSAN in relazione alle eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'investimento
qualora l'ammontare delle agevolazioni richieste sia di importo superiore a euro 150.000,00, DSAN in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia
DSAN in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio <sup>64</sup>
per le imprese energivore, diagnosi energetica in corso di validità <sup>65</sup>
dichiarazioni in merito all'eventuale possesso del rating di legalità e della certificazione della parità di genere
copia della certificazione della parità di genere eventualmente posseduta alla data di presentazione della domanda
copia delle certificazioni <sup>66</sup> eventualmente possedute alla data di presentazione della domanda
l'ulteriore eventuale documentazione indicata dal Soggetto gestore nel sito internet



**Ai fini del completamento della compilazione della domanda** di agevolazione, è richiesto il **possesso** di una casella di posta elettronica certificata (**PEC**) **attiva**.

Nell'ambito dello sportello di cui al presente articolo **ogni impresa può presentare**, con riferimento alla singola unità produttiva, **una sola domanda di agevolazione**; è **ammessa la presentazione** da parte della singola impresa **di più domande di agevolazione purché riferite a diverse unità produttive** e a condizione che gli investimenti richiesti alle agevolazioni nell'ambito della singola domanda rispettino i requisiti dimensionali<sup>67</sup>.

**La relazione tecnica economica** (quale documento da allegare alla domanda di agevolazione) deve **attestare la riconducibilità delle misure di efficienza energetica e di uso efficiente delle risorse**, incluse nel programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione.

<b>ELEMENTI DELLA RELAZIONE TECNICA ECONOMICA</b>
<b>descrivere l'unità produttiva oggetto del programma</b> di investimento <b>specificandone la localizzazione e il contesto urbanistico e territoriale</b> mediante l'individuazione dei vincoli che eventualmente gravano sul sito, la consistenza aziendale e i processi produttivi coinvolti nell'intervento
<b>descrivere le caratteristiche del progetto</b> di investimento indicando:

<sup>64</sup> Di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative.

<sup>65</sup> prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014, eseguita in conformità con le pertinenti previsioni di cui al medesimo decreto legislativo.

<sup>66</sup> Di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c).

<sup>67</sup> Previsti dall'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 dicembre 2022, n. 297, adottato in attuazione del precitato comma 479 e recante criteri, modalità e condizioni per l'accesso al Fondo.

- ✓ **gli effetti di efficientamento energetico e di circolarità** che impattano sul processo produttivo, indicando le ragioni tecnico-economiche che motivano l'investimento;
- ✓ **gli aspetti che rendono il programma di investimento idoneo, sotto il profilo tecnologico, gestionale e finanziario**, a conseguire gli obiettivi di efficienza energetica o di uso efficiente delle risorse;
- ✓ **le tempistiche** previste per la conclusione del programma di investimento;
- ✓ qualora l'intervento riguardi l'installazione di nuovi impianti, **le alternative disponibili sul mercato in termini di impianti e/o attrezzature installabili sotto il profilo tecnico ed economico.**

fornire un **dettaglio dei costi da sostenere** per la realizzazione degli interventi sull'unità produttiva oggetto degli interventi<sup>68</sup>

**quantificare gli obiettivi** ambientali conseguibili a seguito della realizzazione del programma di investimento. Con riferimento a tale aspetto, la relazione tecnica economica dovrà **attestare anche eventuali effetti ambientali negativi connessi** alla realizzazione di parte degli interventi in programma. A titolo esemplificativo, qualora interventi volti ad un uso efficiente delle risorse dovessero determinare un aumento dei consumi energetici, la relazione dovrà dare evidenza di tale circostanza.

Ai fini di attestare quanto previsto nell'ultimo punto relativo agli elementi della relazione tecnica, e della formazione della graduatoria per l'ammissione alle attività istruttorie, la relazione tecnica economica, deve attestare:

- ◆ **il risparmio energetico conseguibile all'interno dell'unità produttiva** interessata dal programma di investimento, confrontando le prestazioni energetiche dell'unità produttiva calcolate sulla base di una misurazione o di una stima dei consumi energetici relativi ai 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda rispetto alla stima degli stessi consumi a seguito della realizzazione dell'intervento;
- ◆ **l'eventuale quantità di energia da destinare all'autoconsumo prodotta da impianti di cogenerazione o di produzione di energia da fonti rinnovabili o idrogeno rinnovabile** oggetto del programma di investimenti;
- ◆ **il livello di circolarità nell'utilizzo delle risorse nell'unità produttiva** interessata dal programma di investimento confrontando le prestazioni della predetta unità produttiva calcolate sulla base di una misurazione o di una stima dei consumi relativi ai 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda, rispetto alla stima degli stessi consumi a seguito della realizzazione dell'intervento

#### **D.5. COME VIENE FORMATA LA GRADUATORIA ED EROGATA L'AGEVOLAZIONE?**

**R.5.** Invitalia, decorso il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione procede a formare, sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli programmi di investimento, una graduatoria funzionale a determinare l'ordine per l'avvio delle attività istruttorie di competenza.

<sup>68</sup> Con separata indicazione tra quelli rientranti fra gli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del Decreto direttoriale del 30 agosto 2023;

Il punteggio attribuibile a ciascun programma di investimento è determinato sulla base dei risultati ottenuti a seguito della realizzazione del programma di investimenti in uno o più dei seguenti ambiti ambientali:

- ◆ **risparmio energetico;**
- ◆ **produzione di energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione o di idrogeno rinnovabile**, per autoconsumo;
- ◆ **risparmio della risorsa idrica;**
- ◆ **risparmio di materie prime e semilavorati;**
- ◆ **riduzione dei rifiuti conferiti in discarica.**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, i risultati ottenuti a seguito della realizzazione degli investimenti, come individuati nella relazione tecnica economica, sono valorizzati mediante l'utilizzo delle **formule di calcolo indicate nell'allegato n. 1** del Decreto del 30 agosto 2023 in relazione a ciascuno degli ambiti ambientali di cui sopra. Al punteggio sono applicate specifiche maggiorazioni<sup>69</sup>.

**La graduatoria** di cui al presente articolo è **pubblicata, entro 30 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione**, nella competente sezione dei siti internet di Invitalia ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)) e del Ministero ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)).

Invitalia **a seguito della pubblicazione della graduatoria, avvia le verifiche istruttorie di competenza** sulla base dell'ordine assunto dalle domande di agevolazione nella predetta graduatoria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e tenuto conto della riserva destinata alle imprese energivore. Qualora i fabbisogni connessi alle domande di agevolazione presentate dalle predette imprese energivore non esauriscano le risorse ad esse riservate, Invitalia procede all'istruttoria delle domande di agevolazione presentate dalle imprese non energivore, nel rispetto dell'ordine previsto dalla graduatoria.

Per le domande di agevolazione per le quali **l'attività istruttoria si conclude con esito positivo**, Invitalia **entro il termine massimo di 90 giorni** dalla data di pubblicazione della graduatoria, **delibera la concessione delle agevolazioni, dandone comunicazione all'impresa.**

Le **erogazioni delle agevolazioni possono avvenire**, su richiesta del soggetto beneficiario da trasmettere a Invitalia:

- ◆ **in non più di 4 soluzioni, più l'ultima a saldo**, in relazione a stati di avanzamento lavori del progetto di **importo non inferiore al 20% dei costi ammessi;**
- ◆ **le erogazioni effettuabili nel corso della realizzazione dell'investimento non possono in ogni caso eccedere l'80%** delle agevolazioni complessivamente concesse;
- ◆ **l'erogazione dell'ultimo SAL, non inferiore al 20%**, è effettuata a seguito di un accertamento presso l'unità produttiva oggetto dell'investimento finalizzato ad accertare la realizzazione dell'investimento nonché l'effettivo raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti con modalità che saranno definite con successivo provvedimento del Ministero.

---

<sup>69</sup> Come individuate nell'articolo 6, comma 4 del Decreto 30 agosto 2023.

Ai fini **dell'erogazioni per stati di avanzamento** lavori, il soggetto beneficiario deve **presentare idonea documentazione**, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti nel periodo rendicontato, consistente in **fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente**.

#### D.6. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI?

**R.7.** In merito alle agevolazioni concedibili, queste sono differenti a seconda della tipologia di investimenti.

#### AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI VOLTI A PERSEGUIRE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ENERGETICA

Con riferimento agli investimenti relativi all'introduzione di **misure tese al miglioramento dell'efficienza energetica**<sup>70</sup> le agevolazioni sono concesse, nella forma del **contributo a fondo perduto**<sup>71</sup>, pari al:

- ◆ **al 30% delle spese ammissibili**, se tali spese sono state individuate confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale in assenza dell'aiuto.
- ◆ Sono previste **maggiorazioni del 20% per le piccole imprese**, del **10% per le medie imprese**, del **15% per investimenti effettuati nelle zone a**<sup>72</sup> e del **5% per investimenti effettuati nelle zone c**<sup>73</sup>.



**Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100% dei costi totali di investimento, l'intensità e le relative maggiorazioni vengono ridotte del 50%.**

Con riferimento agli **investimenti** relativi al **cambiamento fondamentale del processo produttivo**<sup>74</sup> le agevolazioni sono concesse, nella forma del **contributo a fondo perduto**, nei limiti delle seguenti intensità:

- ◆ per gli **investimenti realizzati da imprese di tutte le dimensioni nelle zone a**, nei limiti delle intensità **previste in funzione dell'ubicazione del programma e della dimensione dell'impresa beneficiaria dalla Carta degli aiuti a finalità regionale**;
- ◆ per gli **investimenti realizzati da PMI nelle zone c**, nei limiti delle intensità previste in **funzione dell'ubicazione del programma e della dimensione dell'impresa beneficiaria dalla Carta degli aiuti a finalità regionale**;
- ◆ per gli investimenti **realizzati da PMI nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle di cui ai precedenti punti (zone a e zone c)**, nei limiti delle intensità previste in funzione della dimensione dell'impresa beneficiaria del Regolamento GBER<sup>75</sup>. Per le PMI è fatta in ogni caso salva la **possibilità**

<sup>70</sup> Di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) del Decreto Direttoriale del 30 agosto 2023

<sup>71</sup> Nei limiti delle intensità previste dall'articolo 38 del Regolamento GBER.

<sup>72</sup> Le zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, comma 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale <https://politichecoesione.governo.it/media/2862/modifica-della-carta-degli-aiuti-a-finalita-regionale-italia-2022-2027-sa101134.pdf>.

<sup>73</sup> Le zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, comma 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale <https://politichecoesione.governo.it/media/2862/modifica-della-carta-degli-aiuti-a-finalita-regionale-italia-2022-2027-sa101134.pdf>.

<sup>74</sup> Di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) del Decreto Direttoriale del 30 agosto 2023.

<sup>75</sup> Articolo 17 ovvero: (i) 20% dei costi ammissibili nel caso di piccole imprese (ii) 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

di richiedere l'applicazione delle disposizioni previste dal predetto Regolamento GBER anche a fronte della realizzazione degli investimenti nelle zone a e zona c.

Qualora l'impresa richieda l'applicazione delle disposizioni di cui al Quadro Temporaneo<sup>76</sup>, le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle seguenti intensità:

- ◆ **30% dei costi agevolabili**<sup>77</sup>;
- ◆ **40% dei costi agevolabili**<sup>78</sup>

Con riferimento agli investimenti relativi **alla produzione e allo stoccaggio di energia**<sup>79</sup>, le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste del Regolamento GBER<sup>80</sup>, pari al:

- ◆ **45% delle spese ammissibili** per gli investimenti diretti alla **produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o alla cogenerazione ad alto rendimento da fonti energetiche rinnovabili**, maggiorata del 20% per le piccole imprese, 10% per le medie imprese;
- ◆ **30% delle spese ammissibili** per gli investimenti diretti alla realizzazione di impianti di stoccaggio e per quelli destinati alla cogenerazione diversa da quella di cui al punto sopra, maggiorata del 20% per le piccole imprese e di 10% per le medie imprese.

#### **AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI DESTINATI A PERSEGUIRE UN USO EFFICIENTE DELLE RISORSE**

Con riferimento agli investimenti relativi all'introduzione di misure tese all'uso efficiente delle risorse e/o la circolarità del processo produttivo, le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto<sup>81</sup> pari al **40% dei costi agevolabili**.

La predetta intensità **può essere aumentata**:

- ◆ **del 20%** per gli aiuti concessi alle **piccole imprese** e di **10%** per gli aiuti concessi alle **medie imprese**;
- ◆ **del 15%** per investimenti effettuati nelle **zone a** e di **5%** per investimenti effettuati nelle **zone c**.

Con riferimento agli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità indicate già per gli investimenti volti a perseguire una maggiore efficienza energetica.

<sup>76</sup> Ai sensi dell'articolo 9, comma 5 del Decreto Direttoriale del 30 agosto 2023.

<sup>77</sup> Qualora determinati con la metodologia di cui al primo periodo dell'articolo 10, comma 5 del Decreto Direttoriale del 30 agosto 2023.

<sup>78</sup> Qualora determinati con la metodologia di cui al secondo periodo dell'articolo 10, comma 5 del Decreto Direttoriale del 30 agosto 2023, maggiorata del 20% i per le piccole imprese, 10% per le medie imprese, 15% per investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%.

<sup>79</sup> di cui all'articolo 9, comma 6 Decreto Direttoriale del 30 agosto 2023.

<sup>80</sup> dall'articolo 41.

<sup>81</sup> Nei limiti delle intensità previste dall'articolo 47 del Regolamento GBER.

## PRASSI DELLA SETTIMANA

### PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 332687 del 22 settembre 2023](#)

Annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei **crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto** in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 – **Annullamento dell'opzione per l'utilizzo in compensazione** tramite modello F24 dei crediti tracciabili.

---

### RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana** del  **mese di SETTEMBRE**, dalla **n. 434** del 26.09.2023 alla **n. 440** del 28.09.2023 sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

✓ [Risposte alle istanze di interpello di SETTEMBRE](#)

---

### RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 53/E del 22 settembre 2023](#)

EPPI - Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati – **riattivazione causale contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi di spettanza dell'Ente.**

---

[Risoluzione 54/E del 22 settembre 2023](#)

Modello F24 (sezione INPS) - Soppressione delle causali contributo "PCAS" E "PSCO".

---

**LO SCADENZARIO DAL 29.09.2023 AL 13.10.2023**

---

Sabato <b>30 settembre 2023</b>	<p>Ultimo giorno utile per l'<b>invio della domanda di indennità una tantum</b> prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 <b>in favore dei:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>collaboratori coordinati e continuativi,</b></li><li>◆ <b>titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,</b></li><li>◆ <b>lavoratori autonomi o professionisti,</b> compresi i titolari di attività di impresa,</li></ul> <p><b>la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023.</b></p> <p>La domanda dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica all'INPS, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell'Istituto, accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile a partire dalla <a href="http://www.inps.it/">http://www.inps.it/</a>, seguendo il percorso "<b>Sostegni, Sussidi e Indennità</b>" &gt; "<b>Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità</b>" &gt; selezionare la voce "<b>Vedi tutti</b>" nella sezione <b>Strumenti</b> &gt; "<b>Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche</b>".</p>
Sabato <b>30 settembre 2023</b>	<p>Ultimo giorno utile per l'<b>utilizzo in compensazione</b>, da parte dei beneficiari e cessionari, <b>dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale</b> relativi al <b>terzo e quarto trimestre 2022.</b></p>
Sabato <b>30 settembre 2023</b>	<p>Ultimo giorno utile per l'<b>utilizzo in compensazione</b>, da parte delle imprese agricole / della pesca, <b>del credito d'imposta connesso all'acquisto di carburante</b> relativo al <b>terzo trimestre 2022.</b></p>
Sabato <b>30 settembre 2023</b>	<p>Trasmissione telematica della <b>dichiarazione IVA IOSS</b> relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) <b>del mese precedente</b>, da parte dei <b>sogetti</b> iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo</p>

---

l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. **Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile**, ovvero l'IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

---

Lunedì **2 ottobre 2023**

Ultimo giorno utile per **l'invio della domanda di adesione** alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, esente dall'imposta di bollo, mediante trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate (**termine prorogato**, in luogo del 30.06.2023, dal decreto bollette n. 34/2023) e **versamento** degli importi dovuti. (Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 186 a 205).

Va presentata una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato.

Ricordiamo che la norma consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Nel caso in cui gli **importi dovuti superino i 1.000 euro**, è ammesso il pagamento in un **massimo di 20 rate** di pari importo (5 anni), di cui **le prime tre** da versare, rispettivamente, entro il **30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023** e le **successive** entro il **31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno**.

A seguito delle **modifiche** apportate **in sede di conversione del decreto Bollette**, è stata introdotta la possibilità, **a scelta del contribuente, di versare le rate**

**successive alle prime tre** (a partire quindi dalla quarta) **in un massimo di 51 rate mensili** di pari importo, **con scadenza entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese**, a partire **da gennaio 2024**, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al **giorno 20 del mese**.

**N.B.** Il **termine ordinario** cadendo di sabato slitta al primo giorno lavorativo successivo, ovvero a **lunedì 2 ottobre 2023**

---

Lunedì **2 ottobre 2023**

**Solo i soggetti** che, alla data del **1° maggio 2023 avevano la residenza**, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati [dall'allegato n. 1 del DL n. 61/2023 \(Decreto Alluvione\)](#) possono **presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata ("Rottamazione-quater")** dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, entro il 30 settembre 2023, utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione [sul proprio sito internet](#).

- ◆ **N.B.** Il **termine ordinario** cadendo di sabato slitta al primo giorno lavorativo successivo, ovvero a **lunedì 2 ottobre 2023**.

---

Lunedì **2 ottobre 2023**

Ultimo giorno utile per la presentazione dell'istanza per:

- ◆ **Rimborsi Iva Ue soggetti non residenti (extra Ue)**

I soggetti passivi Iva stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità europea con cui esistono accordi di reciprocità devono presentare istanza, tramite il modello Iva 79 da indirizzare al Centro Operativo di Pescara - via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara, per il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati. La trasmissione può essere effettuata tramite:

- ✓ consegna diretta
- ✓ servizio postale
- ✓ "corriere espresso".

Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione. Non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.

◆ **Rimborsi Iva Ue non residenti comunitari**

Il cittadino comunitario non residente in Italia stabilito in altri Stati membri della Comunità europea deve presentare istanza, con modalità telematica, allo Stato membro ove è stabilito per il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità.

◆ **Rimborsi Iva Ue residenti**

I soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato devono presentare istanza, con modalità telematica, per il rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati.

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati). Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell'anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma.

---

Lunedì **2 ottobre 2023**

Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di agosto, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.

**N.B.** Il **termine ordinario** cadendo di sabato slitta al primo giorno lavorativo successivo, ovvero a **lunedì 2 ottobre 2023**.

---

Lunedì **2 ottobre 2023**

I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la **Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** effettuate nel **2° trimestre solare del 2023**, ovvero:

- ◆ relative ai mesi di aprile, maggio, giugno (soggetti mensili);
- ◆ relative al 2° trimestre (soggetti trimestrali)

utilizzando il modello utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", esclusivamente in via telematica.

In linea generale, possiamo così riassumere:

---

- ◆ la presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva deve essere effettuata **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre;**
- ◆ per quanto riguarda il 2° trimestre, la presentazione deve essere effettuata entro il 30 settembre;
- ◆ per quanto riguarda il 4° trimestre, la presentazione deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio, se la dichiarazione annuale IVA è presentata entro tale termine, non vi è l'obbligo di invio della comunicazione periodica.

**N.B.** Il **termine ordinario** cadendo di sabato slitta al primo giorno lavorativo successivo, ovvero a **lunedì 2 ottobre 2023.**

---

Lunedì **2 ottobre 2023**

Per i soggetti obbligati, **il 2 ottobre 2023** (il termine ordinario del 30 settembre cade di sabato, pertanto la scadenza slitta al primo giorno non festivo successivo) scade il termine per il pagamento **dell'imposta di bollo sulle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno 2023.**

Ricordiamo che, il Decreto Semplificazioni n. 73/2022 convertito nella legge n. 122/2022 ha introdotto **semplificazioni per le modalità di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**, e al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, ha incrementato **da 250,00 euro a 5.000,00 euro**, il limite di importo entro il quale è **possibile effettuare il versamento cumulativamente anziché in modo frazionato.**

In particolare, **a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023:**

- ◆ **se l'ammontare dell'imposta di bollo** dovuta sulle **fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro**, la stessa **potrà essere versata** insieme all'imposta dovuta per il 2° trimestre, **entro il 30 settembre,**
- ◆ **se l'ammontare dell'imposta complessivamente** dovuta sulle fatture emesse **nei primi due trimestri non supera l'importo di 5.000 euro**, il **pagamento** potrà avvenire insieme **con** l'imposta dovuta per il terzo trimestre, **entro il 30 novembre.**

Lunedì 2 ottobre 2023

Invio telematico dei **dati delle spese sanitarie** relative al **primo semestre 2023** ai fini della predisposizione del modello 730 / REDDITI 2024 PF precompilato, da parte di medici e odontoiatri, farmacie e parafarmacie, ASL, psicologi, ecc. e veterinari.

**Anche per il 2023, la trasmissione dei dati di spese sanitarie al Sistema TS, sarà semestrale:**

- ◆ spese sostenute nel **primo semestre 2023**, invio **entro il 30 settembre 2023**,
- ◆ spese sostenute nel **secondo semestre 2023**, invio **entro il 31 gennaio 2024**.

---

Lunedì 2 ottobre 2023

I contribuenti persone fisiche **NON Titolari di partita Iva**, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2023, Redditi PF 2023), che hanno **scelto il pagamento rateale** e hanno effettuato il **primo versamento** entro il **30 giugno 2023**, devono versare la **4° rata** delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, **a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023**, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,99%**.

**Per coloro invece, che hanno scelto di avvalersi della facoltà** prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il **primo versamento** entro il **31 luglio** (il 30 luglio cade di domenica), **si tratta del versamento 4° rata**, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,66%**.

Per i **soggetti ISA NON Titolari di partita Iva**, che hanno usufruito della **proroga al 20 luglio**, ufficializzata dalla conversione in legge del [D.L. 51/2023 \(c.d. "Decreto Omnibus"\)](#) e scelto il pagamento rateale, si tratta:

- ◆ della **4° rata** con applicazione degli interessi nella misura dello **0,77%**, per coloro hanno effettuato il **primo versamento** entro il **20 luglio 2023**,
- ◆ della **4° rata**, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,66%**,

per coloro hanno scelto di effettuare il **primo versamento** entro il **31 luglio 2023**.

I soggetti non titolari di partita IVA, potranno effettuare il versamento con **modello F24 cartaceo** presso Banche, Poste Italiane e agenti della **riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione**, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore.

**N.B.** Il **termine ordinario** cadendo di sabato slitta al primo giorno lavorativo successivo, ovvero a **lunedì 2 ottobre 2023**.

---

Lunedì **2 ottobre 2023**

Le **associazioni sportive dilettantistiche e le ONLUS** che non hanno effettuato tempestivamente l'iscrizione al contributo del 5 per mille 2023 (anno finanziario 2022) entro il termine ordinario dell'11 aprile 2023, possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille purché presentino l'istanza di accreditamento al 5 per mille **entro il 2 ottobre (in quanto il 30 settembre cade di sabato)** dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE - codice tributo 8115 ([Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018](#)).

---

Lunedì **2 ottobre 2023**

Versamento **in unica soluzione o come prima rata** della sanzione ridotta a 1/18 del minimo a seguito di **ravvedimento speciale** previsto dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, **commi da 174 a 178**. Le violazioni (purché diverse da quelle derivanti dal controllo automatizzato e di quelle formali di cui ai commi da 153 a 159 e da 166 a 173) relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti possono essere **oggetto di regolarizzazione pagando 1/18 del minimo edittale** delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il beneficio è limitato ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

Il versamento va eseguito **entro il 2 ottobre 2023** (il 30 settembre 2023 cade di sabato, e il termine è stato prorogato, in luogo del 31.03.2023, dal decreto bollette n. 34/2023 recentemente convertito), ma può essere **frazionato in otto rate trimestrali** di pari importo con scadenza della **prima rata entro il 02.10.2023**.

---

Sulle **rate successive alla prima**, da versare, rispettivamente entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

---

Lunedì **2 ottobre 2023**

Ultimo giorno per procedere all'adeguamento degli apparecchi telematici al fine di consentire la partecipazione al nuovo gioco a estrazione immediata della lotteria degli scontrini. Gli aggiornamenti dei modelli dei dispositivi, dovranno essere realizzati **entro il 2 ottobre 2023**, e permetteranno di generare il codice bidimensionale da riportare nel documento commerciale, che consentirà ai clienti dell'esercizio la partecipazione all'estrazione istantanea, secondo quanto previsto dal provvedimento interdirettoriale del 5 marzo 2020 dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli d'intesa con l'Agenzia delle entrate.

---

Lunedì **2 ottobre 2023**

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'art. 37-bis del Testo Unico di cui al d.lgs. 385 del 1993 che intendono **esercitare l'opzione** per diventare un unico soggetto passivo, denominato **Gruppo IVA**, devono **presentare la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA** (Modello AG/1) per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) **con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo**.

---

Lunedì **2 ottobre 2023**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare **l'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/09/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/09/2023**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

---

Lunedì **2 ottobre 2023**

Gli **Enti non commerciali** di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare

---

dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (**Modello INTRA 12**), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

---

Lunedì **2 ottobre 2023**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente** (agosto 2023), con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

---

Lunedì **2 ottobre 2023**

Ultimo giorno utile per il pagamento delle tasse automobilistiche (**bollo auto**) **scadenti ad Agosto 2023** da parte dei soggetti residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell'A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto, oppure online sul sito dell'A.C.I., attraverso l'home banking del proprio istituto di credito o tramite l'app IO.

---

Lunedì **2 ottobre 2023**

I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose **con potenza superiore a 185 Kw con scadenza del bollo auto Agosto 2023** residenti in **Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

---

Martedì **10 ottobre 2023**

Ultimo giorno utile per **comunicare al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef** o di **voloerlo effettuare in misura inferiore**.

---

## DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

\*\*\*

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



seguici su LinkedIn



[sistemassociati.it/blog](https://sistemassociati.it/blog)



[sistemassociati.it](https://sistemassociati.it)